



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

L'anno **2021**, il giorno **31** del mese di **MARZO** alle ore **21:15** si è riunita la Giunta Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18, in emergenza Coronavirus. La video conferenza è realizzata mediante collegamento con applicazione GoToMeeting che assicura la registrazione della seduta.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Vice Sindaco	Presente
Venir Annalisa	Assessore	Presente
Olivo Sandra	Assessore	Presente
Copetti Roberto	Assessore	Presente
Baldini Claudio	Assessore	Presente
Mattiussi Mara	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Greco dott. Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 i quali stabiliscono che a decorrere dal 2021 i Comuni istituiscono il "Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- l'articolo 1, commi da 837 a 844, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- l'articolo 1, comma 836, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 il quale stabilisce che *"con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati"*;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 6 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- n.7 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica";

DATO atto che i suddetti regolamenti entrano in vigore a partire dal primo gennaio 2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo la quale: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti come segue:

- a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è di euro 30,00;
- b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, è di euro 0,60;
- c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), è di 1,50 euro;

RICHIAMATI i commi da 837 a 843 dell'art.1 della legge n.160/2019 che disciplinano il canone di concessione per l'occupazione di spazi destinati al commercio su aree pubbliche;

PRESO atto che il comma 838 dell'art.1 della legge n.160/2019 precisa che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il Canone unico. A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI (Tassa sui rifiuti), limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art.1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- a) la tariffa *standard* annua di euro 30,00;
- b) la tariffa *standard* giornaliera di euro 0,60. Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata;

DATO atto che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata al canone una riduzione dal 30 al 40 per cento;

RITENUTO opportuno fissare nella misura del 40% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

RITENUTO di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, così come esposte nello schema allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTI:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

- l'art.30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, il quale dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RICHIAMATA la nota MEF-Dipartimento delle Finanze del 23/03/2021 “Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021-Indicazioni operative” la quale riporta quanto segue: I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse di:

1. APPROVARE con decorrenza dal 01/01/2021 le tariffe del Canone unico patrimoniale composte dal Canone di occupazione del suolo pubblico, del Canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di occupazione di aree pubbliche mediante mercati, come risulta dallo schema allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate:
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Imposta comunale sulla pubblicità;
 - Diritto sulle pubbliche affissioni;
3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Greco dott. Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 16/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Censani dott. Christian David

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2021 al 16/04/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
Censani dott. Christian David

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021.

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Greco dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01/04/2021

Il Responsabile
F.to Greco dott. Vincenzo